Prot. n. 1619 del 02.02.2019

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
n. 18 del 02.02.2019

OGGETTO: REVOCA ORDINANZE N.79 DEL 27.04.2017 E N. 290 DEL 10.10.2017 DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN C.DA FERRARINI N.2 - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 16.09.2016 con prot. n. 10235, dalla Sig.ra **COCCIA GIULIANA**, nata a Montegiorgio (FM) il 07.03.1937 ed ivi residente in C.da Ferranini, 2, in qualità di proprietaria del fabbricato sito in Montegiorgio in **C.da Ferranini, 2** e distinto in Catasto Fabbricati al **foglio 41 particella 141**, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

CONSIDERATO che la stessa Sig.ra COCCIA GIULIANA ha presentato ulteriore istanza di sopralluogo, ad integrazione della precedente, in data 29.09.2016 con prot. n. 10810, per lo stesso immobile in C.da Ferranini, 2, specificando nei dati catastali sia la **particella 141 sia la particella 150 del foglio 41,** qualificandosi come proprietaria ed usufruttuaria del fabbricato;

VISTA la "*Scheda* **FAST** *per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto*", redatta in data **17.12.2016** dai componenti della squadra d'ispezione **823** del Dipartimento della Protezione Civile, **scheda n. 002, aggregato n. 02551 00**, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in **C.da Ferranini, 2**, catastalmente distinto al **foglio 41 particella 141 e 150** con esito finale **'Sopralluogo NON eseguito per: Si richiede sopralluogo AeDES'**;

VISTO che sull'immobile è stato eseguito un ulteriore sopralluogo, in data **26.03.2017**, da parte di tecnici della Protezione Civile squadra n. **2112** con la compilazione della **"Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica – AeDES 07/2013"** individuata con il **n. 003, aggregato n. 02551 00, edificio n. 001**, registrata con **ID SCHEDA 102615**, riferita all'immobile individuato catastalmente al **foglio 41 particelle 141 e 150**, che ha dato **giudizio di agibilità 'B'- 'Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.'** con indicazione nella sezione 9 delle seguenti Osservazioni:
'Sez. 4: Il danno è limitato agli angoli del sottotetto ove risulta ancorato il cornicione in aggetto.
Sez. 8-D: Si prescrive cerchiatura dell'intero edificio e riparazione del manto di copertura';

VISTA l'**Ordinanza Sindacale n. 79 del 27.04.2017** (prot. n. 5198/2017) **e il provvedimento di rettifica n.290 del 10.10.2017**, (prot. n. 12534/2017) con i quali si dichiarava l'inagibilità e si ordinava il non utilizzo dell'immobile sopra indicato sito in C.da Ferranini n.2, catastalmente distinto al Fg. n.41, Part. n. 141, sub. n. 1 e 2, graffato con particella n.150;

PRESO ATTO che la Sig.ra COCCIA GIULIANA ha presentato la "*Richiesta di concessione contributo per interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2016*" mediante piattaforma informatica istituita dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Rif. Pratica 490.40.20/2017/USR/1021, registrata presso gli archivi dell'ufficio Urbanistica del Comune di Montegiorgio come P. Ed. n. 157/2017;

ATTESO CHE, l'Ufficio Urbanistica del Comune di Montegiorgio, con prot. n. 14585 del 21/11/2017 ha inviato a mezzo pec all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche l'esito favorevole della verifica di conformità urbanistico-edilizia;

VISTO l'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO del progetto strutturale, rif. Pratica 490.40.20/2017/USR/1021, trasmesso a questo comune il 20/02/2018, Prot. n.2591, dall'USR - Marche;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 541 del 10.04.2018, trasmesso a questo Comune dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con protocollo in arrivo n. 5191 del 11/04/2018;

CONSIDERATO che in data 21/01/2019 l'USR – Marche ha trasmesso l'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI rif. Pratica 490.40.20/2017/USR/1021;

VISTA tale documentazione di fine lavori redatta dal tecnico Ing. Diego Damen, con particolare riferimento al *CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE* con il quale lo stesso tecnico certifica anche "*...la raggiunta piena agibilità dell'edificio...*" e che "*...pertanto sussistono le condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti.*";

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto è individuato al **foglio 41** del Comune di Montegiorgio, con le seguenti particelle:

particella 141 sub. 1 intestata a:

- **COCCIA GIULIANA, nata a Montegiorgio il 07.03.1937, proprietaria per la quota di 1/1;**

particella 141 sub. 2 graffata a particella 150 intestata a:

- **COCCIA GIULIANA, nata a Montegiorgio il 07.03.1937, proprietaria per la quota di 15/27 e usufruttuaria per la quota di 12/27;**
- **LELLI CIRIACO, nato a Montegranaro il 18.03.1961, nudo proprietario per la quota di 4/27;**
- **LELLI CRISTINA, nata a Fermo il 28.03.1987, nuda proprietaria per la quota di 4/27;**
- **LELLI FRANCESCA, nata Sant'Elpidio a mare il 28.03.1991, nuda proprietaria per la quota di 4/27;**

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

REVOCA

i propri Provvedimenti n. 290 del 10.10.2017 e n. 79 del 27.04.2017 con i quali si ordinava lo sgombero ed il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio in C.da Ferranini, 2, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 41 particelle 141 subalterno 1 e subalterno 2 graffato con particella 150, ai sig.ri:

<u>per la particella 141 sub. 1</u> intestata a:

- **COCCIA GIULIANA,** nata a Montegiorgio (FM) il 07.03.1937, in qualità di proprietaria per la quota di 1/1, residente a Montegiorgio (FM) in C.da Ferranini, 2;

<u>per la particella 141 sub. 2 graffata a particella 150</u> intestata a:

- **COCCIA GIULIANA,** nata a Montegiorgio (FM) il 07.03.1937, in qualità di proprietaria per la quota di 15/27 e di usufruttuaria per la quota di 12/27, residente a Montegiorgio (FM) in C.da Ferranini, 2;
- **LELLI CIRIACO,** nato a Montegranaro (FM) il 18.03.1961, in qualità di nudo proprietario per la quota di 4/27, residente in Montegranaro (FM) in Via V. Alfieri, 14;
- **LELLI CRISTINA,** nata a Fermo (FM) il 28.03.1987, in qualità di nuda proprietaria per la quota di 4/27, residente a Bologna (BO) in Via A. Costa, 65;
- **LELLI FRANCESCA,** nata Sant'Elpidio a mare (FM) il 28.03.1991, in qualità di nuda proprietaria per la quota di 4/27, residente in Montegranaro (FM) in Via V. Alfieri, 14;

in quanto sono state ripristinate le condizioni di agibilità dell'immobile, come dichiarato dall'Ing. Diego Damen nel *CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*, richiamato in premessa depositato presso l'USR – Marche – Sisma2016, unitamente al resto della documentazione di fine lavori (rif. Pratica 490.40.20/2017/USR/1021);

La revoca del provvedimento è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione.

Si precisa, infine, che a seguito del presente provvedimento di revoca decade il diritto di percepire il *Contributo per l'Autonomia Sistemazione*, e che pertanto l'erogazione del CAS cesserà dalla data di notifica dello stesso provvedimento, come chiarito dal Dipartimento della Protezione Civile con *Nota* Prot. n. UOGA/TERAG18_SM/0030763 DEL 28/05/2018.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, successive alla presente revoca, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
   a. alla <u>Prefettura di Fermo</u>, PEC: <u>protocollo.preffm@pec.interno.it</u>
   b. ai <u>Carabinieri di Montegiorgio</u>, PEC: <u>tap20530@pec.carabinieri.it</u>

   ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'<u>Albo Pretorio</u> online nelle forme di legge.

3. Di trasmettere la presente per i provvedimenti di competenza:
    1. all'Ufficio di Polizia Municipale, al fine di effettuare le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza;
    2. all' Ufficio Ragioneria del Comune di Montegiorgio.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

COMUNE DI MONTEGIORGIO - Fermo -

IL SINDACO
Michele Ortenzi